

## ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1663/95 è modificato come segue.

1) Il punto 2.iii) è sostituito dal seguente testo:

«iii) contabilizzazione dei pagamenti: obiettivo di questa funzione è di registrare il pagamento nei libri contabili dell'organismo, che di norma sono costituiti da un sistema d'informazione, e la preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili e annuali destinate alla Commissione europea. Nei libri contabili vanno altresì registrati gli attivi finanziati dal Fondo, segnatamente per quanto riguarda le scorte d'intervento, gli anticipi non liquidati e i debitori.»

2) Nella frase introduttiva del punto 4, i termini «e/o il servizio tecnico» sono sostituiti dai termini «servizio tecnico e/o gestione dei sistemi d'informazione».

3) Il punto 6.vi) è sostituito dal seguente testo:

«vi) la sicurezza dei sistemi d'informazione si basa su criteri definiti in una versione applicabile, nell'esercizio finanziario di cui trattasi, di una delle seguenti norme internazionalmente riconosciute:

- norma ISO 17799 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione/norma britannica 7799: Code of Practice for Information Security Management (BS ISO/IEC 17799),
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Ufficio federale per la sicurezza delle tecniche dell'informazione): IT Grundschutzhandbuch/IT manuale di sicurezza informatica di base (BSI),
- Information Systems Audit and Control Foundation: Control Objectives for Information and related Technology – COBIT (obiettivi di controllo nel campo dell'informazione e delle tecnologie correlate).

L'organismo pagatore sceglie una delle norme internazionali di cui al primo comma quale base della sicurezza dei propri sistemi d'informazione.

Occorre che le misure di sicurezza siano adeguate alla struttura amministrativa, al personale e all'ambiente tecnologico di ciascun organismo pagatore. Lo sforzo finanziario e tecnologico deve inoltre essere proporzionale ai rischi effettivi.»